

La metodologia per l'assegnazione delle quote per un impianto "ex novo" è riportata in allegato 1.

In alternativa alla metodologia riportata in allegato 1, il gestore dell'impianto "ex novo" può richiedere all'Autorità Nazionale Competente, previo accordo con i gestori di impianti in chiusura, le quote precedentemente assegnate e non rilasciate a questi ultimi. Le quote da assegnare all'impianto "ex novo" saranno proporzionali al rapporto fra la capacità produttiva dell'impianto "ex novo" e la capacità produttiva degli impianti in chiusura. Tale trasferimento è possibile solo se:

- l'impianto "ex novo" presenta caratteristiche analoghe agli impianti in chiusura in termini di tipologia e quantità della produzione
- l'impianto "ex novo" presenta caratteristiche analoghe agli impianti in chiusura in termini di tipologia e di fonti di emissioni (processo e combustione) con particolare riferimento al rapporto tra le emissioni di CO₂ dirette (generate dall'impianto stesso) e le emissioni di CO₂ indirette (generate al di fuori dell'impianto);
- l'impianto "ex novo" non presenta capacità di produzione maggiore delle capacità di produzione degli impianti in chiusura;
- l'avvio delle attività del nuovo impianto avviene entro sei mesi dal termine delle attività di produzione degli impianti in chiusura.

b) Riavvio di attività esistente

Per gli impianti che si trovano nello stato di chiusura o sospensione totale dell'attività e riavviano l'attività senza effettuare nessuna modifica volta ad alterare l'assetto produttivo (natura e quantità della produzione), l'assegnazione delle quote avviene sulla base delle seguenti modalità:

1. Nei casi in cui la chiusura o sospensione è avvenuta dopo il 31/12/2004, l'assegnazione tiene in considerazione le quote assegnate precedentemente al netto delle quote associabili al periodo di sospensione o chiusura delle attività.
2. Nei casi in cui la chiusura o sospensione è avvenuta prima del 31/12/2004, l'assegnazione viene calcolata sulla base della metodologia prevista per gli impianti "ex novo" previo un confronto stringente sulle emissioni del periodo storico.

Gli impianti che riavviano l'attività nello stesso anno in cui è avvenuta la sospensione o chiusura hanno diritto ad una assegnazione di quote solo a partire dall'anno successivo.